## Servizi, affidamenti diretti fino a 139mila euro

## Le gare sottosoglia

## Ilaria Madeo

on le modifiche introdotte dal nuovo DI semplificazioni viene estesa la durata delle deroghe agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, introdotte dalla legge 120/2020, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023; relativamente ai servizi e alle forniture, viene innalzata la fascia di importo entro la quale sarà possibile ricorrere agli affidamenti diretti; vengono rimodulate le fasce di importo previste all'articolo1, comma2 letterab) della legge 120/2020 per la procedura negoziatae, conseguentemente, viene ridotto il numero minimo di operatori da invitare.

La fascia di importo entro cui le stazioni appaltanti potranno affidare direttamente i servizi e le forniture, senza dover ricorrere ad alcuna procedura comparativa, passa da75mila a 139mila euro (da notare che 139mila euro rappresenta la soglia comunitaria per affidamenti di servizi e forniture da parte delle amministrazioni centrali). In sostanza, per l'effetto della modifica sarà, quindi, possibile affidare direttamente:

 a) tutti i lavori di importo inferiore a 150mila euro:

 b) tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139mila euro;

Rispetto alla disciplina previgente, il decreto 77/2021 specifica che in questi casi la stazione appaltante potrà procedere tramite affidamento diretto, «anche senza consultazione di più operatori economici», fermo restando il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Quest'ultima precisazione non

rappresenta una novità ma è un chiarimento con l'evidente fine di accelerare l'individuazione del contraente pubblico. Sul punto si era espresso già il ministero delle Infrastrutture con parere 753 del 10 dicembre 2020, chiarendo che l'affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato.

Passando poi ai lavori di importo pari o superiore a 150mila euro e ai servizi e forniture di importo pari o superiore a 139mila euro, in base alla nuova disciplina, le stazioni appaltanti dovranno utilizzare la procedura negoziata, invitando un numero di operatori economici graduato in base agli importi da affidare.

In particolare:

-dovranno essere consultati almeno cinque operatori, per l'affidamento di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 139mila euro e fino alle soglie dell'articolo 35 del Dlgs 50 del 2016, e di lavori di importo pario superiore a 15 omila euro e inferiore a un milione;

-almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione e fino alle soglie dell'articolo 35 del decreto legislativo 50 del 2016.

Analogamente alla vecchia disciplina, gli operatori da invitare alla procedura negoziata dovranno essere individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una «diversa dislocazione territoriale». Rimane, quindi, immutato il riferimento al criterio della «diversa dislocazione territoriale», nonostante le difficoltà applicative ingenerate dalla sua indeterminatezza. Resta fermo l'obbligo di dare evidenza dell'avvio di tali procedure mediante la pubblicazione di un avviso nei siti internet istituzionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA